



AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO – ED. PRIVATA  
CITTA' DI SAN MARTINO DI LUPARI – PADOVA

**ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO**  
**per la realizzazione di passo carraio su Strada Comunale**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_  
del mese di \_\_\_\_\_ in San Martino di Lupari, con la presente scrittura  
privata, il Signor \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_,

proprietario dell'area oggetto del presente atto e che per brevità saranno più avanti  
denominati ditta concessionaria, conviene quanto segue:

- vista la domanda presentata in data \_\_\_\_\_ prot. gen. n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo  
pubblico di Via \_\_\_\_\_, per apertura di un  
accesso carraio della larghezza di ml \_\_\_\_\_;
- visto il D.L. n. 507 del 15/11/1993 come modificato ed integrato dal D.L. n. 566 del  
28/12/1993;
- visto il vigente R.E. per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree  
pubbliche;
- viste le disposizioni del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del  
30/04/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993 e del R.E. di  
attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 26/02/2001;
- visto che il richiedente ha provveduto al versamento del diritto fisso di concessione  
determinato in € 36,15 (oltre ml 5.00) ed € 25,82 (fino a ml 5.00);
- 

**TUTTO CIO' PREMESSO**

la Ditta in premessa indicata **SI OBBLIGA UNILATERALMENTE** a favore del Comune  
di San Martino di Lupari (PD) per l'occupazione permanente di suolo pubblico (o privato  
gravato da servitù di pubblico passaggio) da destinarsi a "Passo Carrabile" alle condizioni  
previste dalle norme in premessa richiamate e nel rispetto scrupoloso delle seguenti  
prescrizioni e modalità:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni autorizzate.

La Ditta concessionaria si obbliga inoltre a:

- a) provvedere alla manutenzione dei manufatti;
- b) ripristinare e provvedere alla manutenzione del suolo pubblico eventualmente danneggiato;
- c) accettare e riconoscere la precarietà della concessione, la revocabilità e modificabilità in qualsiasi tempo della stessa, senza rimborso o indennizzo;
- d) esonerare da responsabilità il Comune per danni o molestie per effetto delle opere eseguite o da eseguire;
- e) rimuovere le opere al termine della concessione e in caso di mancato rinnovo, di rimettere in pristino stato il suolo pubblico;
- f) apporre in modo visibile l'apposito disco con dicitura "passo carrabile", come descritto all'art. 120 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada;
- g) eseguire la costruzione dell'accesso carraio in modo da non interrompere la continuità del pubblico passaggio posando materiali della stessa tipologia di quelli esistenti in loco;
- h) riconoscere che la sottoscrizione del presente costituisce assunzione di obbligazione nei confronti del Comune per l'adempimento di ogni prescrizione.

La concessione ha la durata massima di anni 29, a decorrere dalla data del presente disciplinare, ed è rinnovabile alla scadenza.

L'Amministrazione può revocarla o modificarla in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Oltre a quanto prescritto negli articoli precedenti, la concessione è vincolata all'osservanza delle norme del codice della strada, nonché di tutte le norme e disposizioni emanate in materia di polizia stradale.

Tutte le tasse eventuali e le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle delle visite locali ed accertamenti che l'Amministrazione concedente ritenesse di ordinare in qualsiasi momento, sono a carico totale ed esclusivo della Ditta Concessionaria.

In caso di successione di altra persona od Ente al Concessionario, qualunque sia il titolo della successione, il Concessionario stesso dovrà rendere edotto il successore dell'esistenza della concessione precaria poiché questi, entro il termine di mesi 6 dal trasferimento, si faccia riconoscere dall'Amministrazione Comunale, con apposito atto di diritto di subingresso, sotto pena di decadenza della concessione stessa e conseguente distruzione delle opere e ripristino dello stato anteriore e del pagamento di tutte le spese degli inadempimenti, qualunque sia la causa. Tanto il concessionario come il subentrante

saranno tenuti solidamente responsabili per l'obbligo della denuncia e per il versamento della somma di cui sopra, cosicché in caso di mancato pagamento, l'Amministrazione avrà diritto di svolgere l'eventuale azione legale per l'incasso di quanto in essa dovuto, tanto nei confronti del concessionario che del subentrante a sua esclusiva scelta.

La Ditta sottoscritta dichiara di accettare la concessione, sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge vigenti in materia e delle speciali prescrizioni sopra riportate.

Sono a carico del concessionario tutte le spese della presente scrittura privata e lo stesso, a questo effetto, si sostituisce in ogni obbligo anche futuro, che ne insorgesse ad ogni effetto e per qualunque causa al Comune.

Viene dato atto che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, parte 2<sup>^</sup> della Legge del Registro, D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

**LA DITTA CONCESSIONARIA**

*(firma per esteso)*

---